



**Settore Navigazione Interna**

**OGGETTO: Fiume Po – Divieto navigazione tratto navigabile foce Ticino – Volta Grimana.**

**Visto:**

- l'accordo costitutivo dell'AIPO del 02/08/2001;
- il D.P.C.M. del 27/12/2002;
- la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'AIPO per l'avvalimento nell'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna;

Considerato che il tratto di fiume Po navigabile foce Ticino (PV) – Volta Grimana (RO) è interessato da una piena di moderata criticità;

Preso atto delle intese raggiunte in sede di Comitato per le emergenze presso il Dipartimento della Protezione Civile;

Per quanto di competenza

**ordina**

il divieto della navigazione nel tratto emiliano del fiume Po fino all'esaurimento delle condizioni di piena ed al ripristino di valori inferiori ai livelli di attenzione.

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Ivano Galvani



PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI CURTATONE (MN)	
8 NOV. 2011	
CAT. _____	CL _____
PROT. N° 30120	

ISPETTORATO DI PORTO PER LA PROVINCIA DI MANTOVA

Ordinanza n. 17 del 7/11/2011 - prot. 11/57403

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  
- SERVIZIO NAVIGAZIONE E PORTUALITÀ -**

VISTO l'art. 23, comma 2 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 - "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione" (C.d.N.);

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 14/01/1972, n. 5 ("Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici"), nonché l'art. 97 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);

VISTO l'art. 8 della L. R. Lombardia n. 30/2006;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 4°, lett. f) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;

VISTI:

- il libro I°, titolo III°, capo I° del C.d.N. - in particolare, i commi 1, 2, e 5 dell'art. 85;
- l'art. 15, comma 1, n. 9) del «Regolamento per la Navigazione Interna», approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n° 631 - che assegna al Capo dell'Ispettorato di Porto il potere di disciplinare con propria ordinanza tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza della circoscrizione di sua spettanza;

DATO ATTO delle contingenti condizioni idrometriche del fiume Po, comportanti il consistente incremento dei livelli all'interno a all'esterno del bacino dei laghi di Mantova;

CONSIDERATA la comunicazione, prot. 57348 del 7/11/2011, pervenuta da AIPO (Ufficio Operativo di Mantova), con la quale si informano gli enti in indirizzo della decisione di provvedere all'interclusione dei laghi di Mantova tramite chiusura del fornice di Formigosa, al fine di stabilizzare i livelli idrometrici e ridurre l'impatto di eventuali fenomeni di piena;

CONSIDERATO che la chiusura di cui sopra è stata attivata dalle ore 17,00 di domenica 6/11/2011, sino a nuova comunicazione da parte di AIPO;

PRESO ATTO, in ogni caso, del permanere di una situazione di pericolo per eventuali fruitori delle sponde e dello spazio acqueo dei Laghi di Mantova;

RITENUTO indispensabile, durante il periodo di sbarramento e ripristino del passaggio da e verso i laghi di Mantova, ridurre al minimo la possibilità del verificarsi di possibili situazioni di emergenza per la pubblica incolumità;



## PROVINCIA DI MANTOVA

RITENUTO che, allo stato dei fatti, ciò possa avvenire con la sospensione della navigazione in tutta la zona dei Laghi di Mantova - per tutti i natanti, di qualsiasi tipo e dimensione;

Tutto ciò premesso, nell'interesse e a difesa della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica

### ORDINA

A tutte le unità navali - la **sospensione della navigazione** - su tutti i Laghi di Mantova

**DALLE ORE 12,00 DI LUNEDI' 7/11/2011**

fino al ripristino delle normali condizioni idrometriche e, comunque, fino a nuovo ordine

### E DISPONE

A tal fine, che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo dell'ente e inserita sul sito dello stesso, all'indirizzo [www.provincia.mantova.it](http://www.provincia.mantova.it), nonché comunicata ad ogni fine ed effetto all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura e all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

**E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far rispettare la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1175 C.d.N., salvo che il fatto non costituisca reato e saranno, comunque, ritenuti responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni impartite.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla sua conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Mantova, 7/11/2011

Il Dirigente  
Arch. Giancarlo Leoni